

## SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 13/02/2019, n. 4147

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide	-
Presidente	-
Dott. SCARANO Luigi Alessandro	-
Consigliere	-
Dott. GRAZIOSI Chiara	- rel.
Consigliere	-
Dott. GIANNITI Pasquale	-
Consigliere	-
Dott. POSITANO Gabriele	-
Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22662/2016 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del  
procuratore

speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in  
ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE  
CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato

GIUSEPPE PRENCIPE giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92 PALAZZO

TETTAMANTI, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MARTIRE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso, unitamente all'avvocato RUGGIERO MENNUNI giusta

procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;

D.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA

92, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

C.J. in proprio e nella sua qualità di esercente la

potestà genitoriale sulla figlia minore

L.J.

elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 24 presso lo studio

dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso e L.D.,

LO.FI.,

L.A.R.,

L.R.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio

dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso, unitamente all'avvocato

PAOLO LIONETTI giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;

- controricorrenti -  
e contro

D.B.O.D., C.O.,  
I.P.,  
I.G., IO.GR., I.S., I.F.,  
ITALIANA  
ASSICURAZIONI SPA, MO.VI.;

- intimati -

Nonchè da:

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente del  
Servizio

Affari Legali Dott. N.E.M., elettivamente  
domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio dell'avvocato  
MILENA

LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato LUIGI

ANTONIELLI D'OUXX giusta procura speciale in calce al  
controricorso

e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

I.P., G.M., I.G.,  
IO.GR.,

I.S., I.F. tutti eredi ed aventi causa di  
IO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA  
29,

presso lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati  
e difesi

dall'avvocato MAURIZIO SAVASTA giusta procura speciale in  
calce al

controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -

Nonchè da:

I.P., G.M., I.G.,  
IO.GR.,

I.S., I.F. tutti eredi ed aventi causa di

IO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,  
presso lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati e difesi  
dall'avvocato MAURIZIO SAVASTA giusta procura speciale a margine del  
controricorso e ricorso incidentale;  
- ricorrenti incidentali -  
contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92 PALAZZO  
TETTAMANTI, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MARTIRE, che lo  
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso  
notificato il 7/11/2016, unitamente all'avvocato  
RUGGIERO MENNUNI giusta procura speciale in calce all'atto di  
costituzione di nuovo difensore; C.J. in proprio e nella  
sua qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia  
minore L.J. elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA  
24 presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al  
controricorso e L.D., LO.FI.,  
L.A.R., L.R.V., elettivamente domiciliati in  
ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA,  
che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al  
controricorso, unitamente all'avvocato PAOLO LIONETTI giusta procura  
speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;

D.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA NIZZA

92, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che lo  
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al  
controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -  
e contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, MO.VI.,  
D.B.O.D., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, C.O.,  
D.B.C.;

- intimati -

Nonchè da:

C.O. in proprio e quale esercente la potestà sui  
minori

I.M. e I.P. eredi ed aventi causa di  
IO.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 92  
presso lo

studio dell'avvocato COSIMO DAMIANO MASTROROSA, che la  
rappresenta e

difende giusta procura in calce alla comparsa di  
costituzione,

unitamente all'avvocato RANIERI RODA giusta procura  
speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

I.P., G.M., I.G.,  
IO.GR.,

I.S., I.F. tutti eredi ed aventi causa di  
IO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA  
29,

presso lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati  
e difesi

dall'avvocato MAURIZIO SAVASTA giusta procura speciale in  
calce al

controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -

avverso la sentenza n. 1454/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO,  
depositata il 16/08/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso principale Zurich; rigetto del ricorso incidentale Italiana Assicurazioni; accoglimento dell'incidentale eredi I.;  
rigetto dell'incidentale C.;  
udito l'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;  
udito l'Avvocato PAOLO LIONETTI;  
udito l'Avvocato PIETRO MARTIRE;  
udito l'Avvocato MENNUNI RUGGERO;  
udito l'Avvocato RANIERI RODA e MASTROROSA COSIMO;  
udito l'Avvocato LIUZZI MILENA;  
udito l'Avvocato MAURIZIO SAVASTA.

## FATTI DI CAUSA

1. A seguito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS), in cui si erano scontrate una Ford Fiesta - guidata da D.B.C. e di proprietà di D.B.O.D., assicurato con Piemontese S.p.A., poi Italiana Assicurazioni S.p.A. - e un veicolo Rover - guidato da IO.GI., di proprietà di I.P., assicurato con Zurich Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Zurich Insurance Public Limited Company), e sul quale erano trasportati L.C., R.E. e D.C.D. - e in cui decedevano IO.GI. e L.C. e riportavano lesioni R.E. e D.C.D., veniva instaurata una pluralità di cause.

In particolare, Piemontese S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 140 cod.ass. quelli che riteneva i presumibili danneggiati, mettendo a loro disposizione il suo massimale assicurativo di Euro 800.000 e chiedendo

che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale; in questa causa si costituivano i congiunti di IO.GI., cioè la coniuge C.O. in proprio e quale legale rappresentante dei figli minorenni I.M. e I.P., il padre I.P., la madre G.M., le sorelle I.G., Io.Gr., I.S. e I.F., che proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia, di D.B.C. e D.B.O.D..

I trasportati sulla Rover sopravvissuti R.E. e D.C.D. e gli eredi del trasportato deceduto L.C., cioè la moglie C.J., la figlia L.J., e gli ulteriori congiunti Domenico L., L. Angela, Rita L., L.R.V. e Lo.Mu.Fi. agivano davanti al Tribunale di Trani ex art. 141 cod.ass. nei confronti di Zurich Assicurazioni S.p.A. e di I.P.. Avendo il Tribunale di Trani dichiarato la sua incompetenza a favore di quello di Torino, le relative cause venivano poi riassunte davanti a quest'ultimo e in seguito riunite a quella avviata da Piemontese S.p.A..

Con sentenza n. 1454/2016 il Tribunale di Torino dichiarava la responsabilità nella causazione del sinistro di D.B.C. per l'80% e di IO.GI. per il 20%, conseguentemente condannando ai risarcimenti.

Avendo proposto appello principale Zurich Insurance Public Limited Company e appelli incidentali Italiana Assicurazioni S.p.A., R., D., i congiunti di L.C. e i congiunti di IO.GI., la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 29 aprile - 16 agosto 2016, accertava la responsabilità al 100% della causazione del sinistro in capo al conducente della Ford Fiesta e condannava negli importi che determinava i D.B. e Italiana Assicurazioni S.p.A. a risarcire tutti i danneggiati, nonchè Zurich Insurance Public Limited Company a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto.

2. Ha presentato ricorso Zurich Insurance Public Limited Company sulla base di tre motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 342 c.p.c., e omesso accertamento di giudicato interno attinente alla inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. a carico dell'assicuratore del vettore.

Fin dal primo atto difensivo del primo grado la compagnia ora ricorrente avrebbe eccepito che l'incapienza del massimale assicurativo della Ford Fiesta e la sua messa a disposizione da Italiana Assicurazioni senza riserve con l'azione ai

sensi dell'art. 140, comma 4, cod. ass. comporterebbero l'inapplicabilità dell'art. 141 cod.ass., per cui verrebbe meno l'onere della compagnia assicuratrice del vettore a risarcire i trasportati a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Il Tribunale avrebbe aderito a tale impostazione nella sua sentenza, respingendo la tesi che l'attuale ricorrente avesse l'onere di risarcire i trasportati sulla Rover nonostante la pendenza di giudizio avviato ex art. 140; per questo avrebbe ripartito il massimario di Italiana Assicurazioni fra tutti i danneggiati e limitato la condanna della attuale ricorrente alla quota di responsabilità (20%) del conducente del veicolo da essa assicurato. Tale decisione non sarebbe stata censurata negli appelli incidentali dei trasportati, che avrebbero reclamato maggiori somme dall'attuale ricorrente ma non contestato che la messa a disposizione da parte di Italiana Assicurazioni del massimale a favore di tutti i danneggiati avrebbe fatto venir meno gli oneri previsti dall'art. 141 per la compagnia assicuratrice del vettore I., e perciò avrebbe condotto a una condanna limitata alla percentuale della responsabilità di IO.GI.. Gli appelli incidentali proposti dai congiunti di L.C., dal R. e dal D. avrebbero rimarcato in "esordio di trattazione" di aver agito ai sensi dell'art. 141 cod.ass., e art. 2054 c.c., ma poi lamentato soltanto che la condanna di Italiana Assicurazioni ad accantonare per l'attuale ricorrente la somma di Euro 125.191,15 perchè quest'ultima lo cumulasse con il dovuto per la responsabilità al 20% di IO.GI. avrebbe violato il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 13, norma non pertinente. Decidendo l'accantonamento il Tribunale avrebbe confermato l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass..

2.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 140 e 141 cod. ass..

La corte territoriale, pur avendo accolto l'appello dell'attuale ricorrente in ordine alla mancanza di responsabilità di IO.GI., applicando l'art. 141 cod. ass. l'avrebbe condannata a risarcire i danni ai trasportati entro il massimale minimo di legge dell'epoca del sinistro (Euro 774.685,35), ripartito tale massimale tra i trasportati col coefficiente di divisione 73,8688827%, e avrebbe altresì condannato Italiana Assicurazioni a risarcire i danneggiati per il suo massimale (Euro 800.000) ammettendo al concorso i congiunti di IO.GI. e - per la quota insoddisfatta dall'attuale ricorrente - i trasportati, ripartendo il massimale attribuendo ai trasportati la quota di 87,32714% del danno subito e ai congiunti di IO.GI. la quota di 51,5028094% del danno subito: così avrebbe violato gli artt. 141 e 140 cod. ass., e l'obbligo di riparto del massimale incapiente in ugual

misura tra i danneggiati. L'art. 141, non stabilirebbe peraltro un onere dell'assicuratore del vettore a risarcire i trasportati pure nel caso in cui il suo assicurato non è responsabile, bensì soltanto lo delegherebbe a risarcire per conto dell'assicuratore del responsabile civile, nei cui confronti potrebbe rivalersi dopo il pagamento. Inoltre i trasportati insoddisfatti dal massimale minimo potrebbero agire per il residuo risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile (e quindi anche nei confronti dell'assicuratore del vettore se il vettore è responsabile o corresponsabile civile) qualora il massimale sia superiore al minimo di legge. Non sussisterebbe alcuna responsabilità oggettiva, e infatti l'art. 141, non è applicabile in ipotesi di caso fortuito. Nell'art. 141, si rinverrebbe, invece, una delegazione di pagamento: e infatti l'assicuratore del responsabile civile potrebbe non solo intervenire nel giudizio, ma altresì, previo riconoscimento della responsabilità del suo assicurato, far estromettere l'assicuratore del vettore; e l'intervento con tale riconoscimento della responsabilità del suo assicurato libererebbe da ogni onere l'assicuratore del vettore. La Corte d'appello avrebbe pretermesso l'inciso, presente nell'art. 141, comma 1, "fermo restando quanto previsto dall'art. 140". Se vi è un massimale incapiente, tutti i danneggiati avrebbero diritto a parità nel riparto (con riduzione proporzionale ai sensi dell'art. 140, comma 1); la corte territoriale avrebbe violato la disciplina normativa, quindi, attribuendo oltre l'87% ai trasportati e solo il 52% ai congiunti di IO.GI.. Comunque la subordinazione dell'art. 141, all'art. 140, comporterebbe che, in caso di rischio di incapacienza del massimale, il risarcimento di tutti i danneggiati dovrebbe essere effettuato in un unico processo (l'art. 144 cod. ass. prevederebbe litisconsorzio necessario), per cui, qualora sia incapiente il massimale dell'assicuratore del responsabile civile, vi sia una pluralità di danneggiati e sia messo a disposizione il massimale ai sensi dell'art. 140, comma 4, l'art. 141, sarebbe inapplicabile perchè i trasportati dovrebbero essere risarciti nel giudizio di risarcimento di tutti i danneggiati, ex art. 140, comma 4; e in tale giudizio la condanna dell'assicuratore del vettore non potrebbe essere pronunciata in forza dell'art. 141, ma solo se il vettore fosse responsabile o corresponsabile, ex art. 140. Quindi la corte territoriale avrebbe violato l'art. 141, che avrebbe dovuto ritenere inapplicabile avendo Italiana Assicurazioni messo a disposizione il massimale ai sensi dell'art. 140, comma 4, per cui l'oggetto del giudizio sarebbe stato solo l'accertamento della quota di responsabilità di IO.GI.. Una volta esclusa ogni responsabilità di quest'ultimo, l'attuale ricorrente sarebbe stata assolta da ogni responsabilità risarcitoria.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 141 cod. ass. per avere il giudice d'appello condannato l'attuale ricorrente a versare il massimale minimo di legge (Euro 774.685,35) e altresì condannato Italiana Assicurazioni a corrispondere ai danneggiati tutto il suo massimale (Euro 800.000) anzichè solo l'eccedenza tra esso e il minimo di legge posto dall'art. 141 a carico dell'assicuratore del vettore: il che impedirebbe all'attuale ricorrente di agire utilmente in rivalsa nei confronti di Italiana Assicurazioni ex art. 141, comma 4, poichè questa dovrebbe pagare tutto il massimale ai danneggiati, così esauendo ogni sua obbligazione nei confronti di Zurich Insurance: da ciò insorgerebbe l'interesse di quest'ultima ad impugnare. L'accoglimento del motivo presupporrebbe ritenere applicabile nel caso di specie l'art. 141, e non l'art. 140, come invece sosterebbe il precedente motivo, che, se accolto, assorbirebbe questo.

Il giudice d'appello, a pagina 22 della sentenza, affermerebbe che, anche se è stata effettuata la riunione delle cause, ogni causa resta autonoma, per cui le domande dei soggetti trasportati proposte nei confronti di Zurich Insurance ex art. 141 non sarebbero assorbite dalla messa a disposizione del massimale di Italiana Assicurazioni ai sensi dell'art. 140, comma 4; e dall'art. 141, comma 1, risulterebbe che, se il massimale minimo è insufficiente a risarcire i trasportati, questi possono chiedere il risarcimento del danno residuo all'assicuratore del responsabile civile se il massimale di quest'ultimo supera il minimo di legge, come sarebbe in questo caso, per cui i trasportati concorrono sul massimale di Italiana Assicurazioni con i congiunti di IO.GI. per il residuo risarcimento. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in errore: Italiana Assicurazioni avrebbe dovuto risarcire solo per l'eccedenza del suo massimale (Euro 800.000) rispetto al minimo di legge per cui sarebbe stata condannata l'attuale ricorrente. La corte territoriale avrebbe errato anche in ordine alla rivalsa tra le due compagnie assicuratrici, definendola un aspetto interno qui non rilevante.

3. Si è difesa con controricorso Italiana Assicurazioni S.p.A., che ha presentato pure ricorso incidentale basato su un unico motivo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il giudice d'appello avrebbe respinto la domanda di condanna per mala gestio di Italiana Assicurazioni, affermando che essa non poteva "diversamente agire". Nonostante ciò avrebbe rigettato le sue doglianze mosse alla sentenza di primo grado, laddove Italiana Assicurazioni venne condannata a rifondere le spese del

giudizio ai congiunti di IO.GI. per il principio di soccombenza, ritenendo irrilevante che fosse stata Italiana Assicurazioni ad avviare la causa: pertanto avrebbe confermato la condanna alle spese del primo grado e condannato l'attuale ricorrente pure a rifondere le spese del secondo. Invece il concetto di soccombenza avrebbe dovuto essere rapportato alla domanda, proposta da Italiana Assicurazioni, che in ambedue i gradi sarebbe stata accolta: i danneggiati pertanto sarebbero i soccombenti, che "con il loro comportamento preprocessuale" (consistente nel mancato raggiungimento di un accordo) avrebbero resa necessaria l'azione. Si chiede dunque l'eliminazione della condanna alle spese, essendo state violate le norme invocate in rubrica.

4. Si sono difesi con controricorso G.M., I.P., I.G., Io.Gr., I.S. e I.F., anch'essi presentando ricorso incidentale affidato a un unico motivo: violazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 141 cod. ass., artt. 2054 e 2055 c.c..

La corte territoriale, "pur confermando l'individualità" dei giudizi riuniti, avrebbe ripartito il quantum da risarcire tra i massimali delle due compagnie assicuratrici: e così, pur partendo da premesse corrette, avrebbe ripartito le somme in modo illegittimo. Infatti, avrebbe accolto la domanda proposta dai trasportati ex art. 141 cod. ass. riconoscendo loro complessivamente l'importo di Euro 1.083.000, importo già determinato dal primo giudice, e derivato dalla sommatoria dei singoli danni da risarcire ai singoli trasportati. Tale importo corrisponde al 73,8688827% del massimale di legge garantito dall'assicuratore del vettore, Zurich Insurance. Correttamente la corte avrebbe affermato che la rivalsa tra le due compagnie è questione interna ai loro rapporti e che le domande dei trasportati nei confronti dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod.ass. non sono assorbite dalla messa a disposizione del massimale da parte di Italiana Assicurazioni ex art. 140 cod.ass. Peraltro, constatato che il massimale dell'assicuratore del vettore non era stato sufficiente a risarcire i danni patiti dai trasportati, la corte avrebbe erroneamente applicato l'art. 141, u.c., affermando la concorrenza dei trasportati per il loro residuo risarcitorio con gli eredi di IO.GI. nella ripartizione del massimale di Italiana Assicurazioni. Da ciò sarebbe derivata un'ulteriore riduzione del risarcimento degli eredi di IO.GI. poichè le sentenze di primo e di secondo grado avrebbero loro riconosciuto un danno ulteriore al massimale - Euro 1.200.000 rispetto a un massimale di Euro 800.000 -; ma sarebbe stato alla fine riconosciuta soltanto una percentuale complessiva del

51,5028094% per concorso (per il residuo 30% del loro risarcimento - Euro 308.132,32 - non coperto dal massimale dell'assicuratore del vettore) dei trasportati, pur non avendo mai nessuno dei trasportati chiesto di concorrere con il massimale di Italiana Assicurazioni. I trasportati nel giudizio avviato da Italiana Assicurazioni dinanzi al Tribunale di Torino avrebbero chiesto la propria estromissione; e nei giudizi pugliesi, poi riassunti a Torino, avrebbero chiesto solo la condanna dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. e, in subordine, ex artt. 2054 e 2055 c.c., nel caso di accertamento di corresponsabilità per ottenere il risarcimento oltre il massimale di legge (il massimale contrattuale sarebbe stato Euro 1.500.000); non avrebbero mai invocato l'art. 141, u.c., o esplicitato tale facoltà, sostenendo soltanto che, in caso di corresponsabilità, avrebbero avuto diritto a ricevere da Zurich Insurance il risarcimento dell'intero danno. Pertanto, avendo il giudice d'appello escluso la corresponsabilità di conducenti dei veicoli, i terzi trasportati avrebbero potuto ottenere solo il massimale di legge e non invece accedere pure al massimale di Italiana Assicurazioni, che non sarebbe stata parte nel loro giudizio. E comunque avrebbero potuto pretendere il risarcimento solo nella somma eccedente il massimale di legge, cioè circa Euro 25.000, e non per Euro 308.313,32. La corte territoriale avrebbe quindi creato tale estensione con una interpretazione ultra petita, trasformando la facoltà concessa dall'art. 141, u.c., in una domanda, "mai esperita da alcuno". Ne consegue che, estendendo il risarcimento al massimale di Italiana Assicurazioni, il giudice d'appello avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., rendendo nulla la sentenza nella parte in cui concede ai soggetti trasportati di concorrere nel massimale di Italiana Assicurazioni.

5. Si è difesa, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minorenni I.M. e I.P., C.O., che pure ha presentato ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

5.1 Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., che sarebbe stata commessa nella sentenza di primo grado laddove avrebbe esteso "le richieste risarcitorie del massimale della Piemontese a tutti i danneggiati seppure non avessero proposto espressamente domanda". Si denuncia altresì omesso esame del giudice d'appello di tale eccezione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo dell'appello incidentale dell'attuale ricorrente avrebbe assorbito "tutti gli altri profili di doglianza", sia dell'appellante principale sia degli altri "convenuti". La riunione delle cause ne avrebbe lasciato inalterato il petitum: la

domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., insieme a quella ai sensi dell'art. 141 cod. ass., avrebbe "il solo effetto di poter superare il massimale di legge in danno della Zurich". Ciò sarebbe stato riconosciuto anche dal primo giudice, che però avrebbe poi cumulato le differenti domande e i diversi massimali; invece la responsabilità di IO.GI. e di Zurich Insurance andrebbe ricondotta "sia nell'alveo di quella contrattuale che di quella extracontrattuale, nonchè nell'alveo della speciale normativa" di cui all'art. 141; e il massimale di Italiana Assicurazioni sarebbe soltanto a favore degli eredi di IO.GI., che sarebbero stati gli unici a proporre la relativa domanda. Il Tribunale non avrebbe neanche tenuto conto dell'aspetto processuale, e cioè che la causa promossa dall'allora Piemontese, governata dal rito del lavoro, sarebbe già stata all'epoca della riunione in fase di chiusura dell'istruttoria - e in essa non si sarebbero costituiti nè i D.B. nè Zurich Insurance mentre negli altri giudizi promossi dai terzi trasportati si sarebbe raggiunta soltanto la fase di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Comunque si sarebbe verificata una commistione delle domande, con violazione dell'art. 112 c.p.c., nel senso di ultrapetizione. Solo nelle precisate conclusioni - e quindi inammissibilmente - i trasportati avrebbero chiesto il risarcimento pure nei confronti di Piemontese, onde vi sarebbe stato un illegittimo cumulo del massimale e una conseguente illegittima riduzione del risarcimento ai ricorrenti, e il giudice d'appello non si sarebbe pronunciato sul punto.

5.2 Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 342 c.p.c., nonchè omesso accertamento di giudicato interno in ordine all'applicabilità al caso in esame dell'art. 141 cod.ass., artt. 2054 e 2055 c.c., a carico dell'assicuratore del vettore.

Ciò viene presentato come motivo del ricorso principale di Zurich Insurance, per poi affermare che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, Italiana Assicurazioni avrebbe dovuto pagare il suo massimale di Euro 800.000 e Zurich Insurance il 20% del risarcimento dei danni "complessivamente quantificati"; ma la corte territoriale, esclusa la corresponsabilità di IO.GI., avrebbe condannato Zurich Insurance a pagare soltanto ai trasportati il massimale minimo di legge, così interpretando l'art. 141, in modo diverso dal primo giudice che avrebbe invece condannato Zurich Insurance anche ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c., senza che fosse stato poi presentato gravame sul punto, venendo così violato il giudicato interno. Il che avrebbe portato a una ulteriore riduzione del

risarcimento agli eredi di IO.GI., e quindi pure ad un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.3 Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014.

La corte territoriale avrebbe omesso di liquidare le spese del secondo grado al difensore antistatario (dichiaratosi tale nelle "seconde memorie conclusionali") degli attuali ricorrenti, non tenendo in conto che gli eredi di IO.GI., "in corso di causa", si sarebbero divisi. Dapprima sarebbero stati tutti difesi dall'avvocato Savaste (anch'egli antistatario), successivamente C.O. e i suoi figli minorenni dall'avvocato Mastrorosa. Il giudice d'appello non avrebbe distinto le competenze del precedente difensore da quelle di quest'ultimo, che avrebbe difeso la C. e i suoi figli nell'udienza di discussione e avrebbe redatto le due memorie conclusionali.

Comunque i compensi non sarebbero stati liquidati in rispetto del decreto ministeriale invocato in rubrica: viene prospettato un calcolo diverso per giungere ad un totale di Euro 8813,50 per le attività dell'avvocato Mastrorosa, lamentando quindi una riduzione inferiore al minimo, e affermando che il minimo e il massimo dettati dal decreto ministeriale non sono vincolanti ma che non è legittima "una mera decisione arbitraria" non sorretta da motivazione.

6. I congiunti di L.C. hanno presentato un controricorso avverso il ricorso principale e un altro controricorso avverso il ricorso incidentale dei congiunti di IO.GI.. Il D. ha presentato controricorso avverso il ricorso principale e un altro controricorso avverso il ricorso incidentale dei congiunti di IO.GI.. Il R. si è difeso con controricorso dal ricorso incidentale dei congiunti di IO.GI.. Infine i genitori e le sorelle di IO.GI. si sono difesi con controricorso avverso i ricorsi incidentali di Italiana Assicurazioni e di C.O.. Italiana Assicurazioni, infine, ha depositato anche memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In primis deve essere esaminato il ricorso principale.

7.1 I primi due motivi, a ben guardare, pur espandendosi - ed entro certi limiti talora confondendosi - in una variegata pluralità di argomenti, meritano vaglio

congiunto perchè vertono, nel loro effettivo nucleo, sulla interpretazione dell'art. 141 cod.ass. in riferimento alla fattispecie di totale assenza di responsabilità verso il trasportato da parte del vettore.

Nel caso in esame, come si è sintetizzato, si è svolta una complessa vicenda processuale, in cui, in particolare, i trasportati superstiti del sinistro e i congiunti del trasportato che vi è deceduto hanno agito nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - l'attuale ricorrente principale - ai sensi, appunto, dell'art. 141, pur avendoli l'assicuratore dell'altro veicolo convenuti quali litisconsorti necessari nella causa da esso stesso avviata ex art. 140, ove non hanno proposto domande. Riunite tutte le cause e compiuti i due gradi di merito, si è conformata, in punto di fatto, una situazione di accertamento di responsabilità del sinistro esclusiva in capo al conduttore dell'altro veicolo, e quindi - mentre in primo grado gli era stata attribuita una corresponsabilità del 20% - di assenza di responsabilità del conduttore del veicolo in cui si trovavano di trasportati, e quindi di assenza di responsabilità del relativo proprietario, assicurato con la ricorrente. Nella sostanza, pertanto, questa adduce che non avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna, e ciò anche perchè, nella concreta situazione, non avrebbe neppure la possibilità di recuperare con azione di rivalsa quel che verrebbe a corrispondere dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, la quale deve qui corrispondere tutto il suo massimale ai danneggiati.

Si è dinanzi ad un caso peculiare, derivato dalla scelta (non illegittima, peraltro: la legge non impone ai trasportati convenuti in un giudizio ex art. 140 cod. ass. di rinunciare allo strumento specifico loro concesso dall'art. 141 cod. ass.: esservi parti per litisconsorzio necessario non significa esservi obbligati a proporre domande) dei trasportati, pur convenuti in una causa ex art. 140, promossa dalla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo, di agire verso l'assicuratore del loro vettore per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dallo stesso sinistro. E un tale caso rende ineludibile affrontare proprio il centro dell'art. 141, che ha suscitato vivaci attenzioni dottrinali ma, finora, a livello nomofilattico, non è stato considerato ex professo, essendosi formata una giurisprudenza attinente soltanto ad alcuni profili specifici, come si verrà in seguito a illustrare.

7.2 L'art. 141 prevede, invero, quella che al suo comma 3, definisce "azione diretta...nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo". Si tratta, evidentemente, di una fattispecie differente

da quella prevista dall'art. 140: quest'ultima riguarda la posizione della "impresa di assicurazione" di chi viene definito genericamente "responsabile" del sinistro rispetto a una pluralità di danneggiati, pure questi intesi in senso generico, regolando la norma i diritti di questi ultimi verso la compagnia e, al quarto comma, come questa possa conseguire un effetto liberatorio verso di loro. E' ovvio che pure nell'art. 140 sia configurata un'azione qualificabile generale - e azione diretta, come già avveniva nella normativa precedente: L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - esercitabile dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione; essendo questa, nella prospettazione di parte attrice, l'assicuratrice del responsabile civile, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del preteso responsabile (art. 144, comma 3, cod. ass.), la prescrizione è la stessa che confina pure l'azione verso il danneggiante (art. 144, comma 4) e sussiste litisconsorzio necessario rispetto a tutti i danneggiati (art. 140, comma 4).

Anche quella dell'art. 141, si ripete, è un'azione diretta, ma naturalmente non coincide con l'azione diretta del danneggiato lato sensu di cui al combinato disposto degli artt. 140 e 144. Per comprendere la sua specificità occorre, logicamente, individuare quale è in essa il fondamento della pretesa attorea: in altri termini, se il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno "dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge" solo (salve imprevedibili situazioni eccezionali) per la sua qualità di trasportato oppure se fatto costitutivo del suo diritto risarcitorio è pure la responsabilità del sinistro - totale o parziale - del vettore assicurato.

Così dell'art. 141, recita il comma 1: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Indicata poi la proposizione diretta dell'azione da parte del trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo trasportante al secondo comma, e imposti i termini di cui all'art. 145 nel primo periodo del terzo comma, in quest'ultimo altresì si enuncia: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel

giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". E infine, stabilisce il comma 4: "L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150".

La L. n. 990 del 1969, art. 18, è indubbiamente il capostipite di quanto è stato scisso, nel Codice delle assicurazioni, appunto nell'art. 140, e art. 141: al comma 1, si ricorda, prevedeva a favore del danneggiato "azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore" entro il massimale (così progredendo nella tutela della vittima rispetto al codice civile, che avrebbe necessariamente interposto il rapporto processuale con il danneggiante per l'estraneità del danneggiato dal contratto assicurativo), e al secondo, tra l'altro, regolava il "diritto di rivalsa verso l'assicurato" dell'assicuratore.

7.3 Il divario insorto tra l'impostazione generalista, per così dire, della sintetica norma originaria, e quella specificante/differenziante adottata dal legislatore del 2005 tramite la coppia di azioni risarcitorie degli artt. 140 e 141, ha spinto taluni fra gli interpreti a potenziare in massima misura l'apporto del novum, il che ha però condotto ad una intensa discussione sul significato della norma più evidentemente "aggiunta" al sistema precedente, cioè l'art. 141.

Un'ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l'art. 141, il diritto risarcitorio verso l'assicuratore del danneggiato nella species di trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell'assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria no fault rule in cui il "caso fortuito" posto come limite all'incipit del comma 1, è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili (rimanendo nella terminologia anglosassone, i c.d. Acts of God).

L'impulso precipuo per una simile lettura parrebbe consistere nel "trattenere" un'occasione di incremento del grado di tutela della vittima che si potrebbe inserire in un complessivo orientamento sistemico, e quindi nell'identificare direttamente in tale incremento la ratio della norma e nel qualificare atrofia degli effetti discendenti dalla ratio stessa il mantenimento di un limite di allocazione del rischio, id est di un freno dell'evoluzione oggettivizzante della responsabilità dell'impresa di assicurazione.

Si adduce, allora, per sorreggere la lettura in tal senso più innovativa dell'art. 141, che l'inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe di questo un'interpretazione estensiva, la quale peraltro verrebbe a imporre al trasportato gli stessi oneri probatori che lo graverebbero se avesse agito ex art. 140, ovvero la dimostrazione della responsabilità civile nella causazione dell'incidente del soggetto assicurato con la compagnia convenuta. Inoltre, una lettura del caso fortuito non "sartoriale" a questa fattispecie non sarebbe coerente con la radicale diversità delle norme del codice civile che fanno espresso riferimento al caso fortuito (gli artt. 2051 e 2052 c.c.) e condurrebbe ad una sorta di duplicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1.

La dottrina "innovativa" attinge pure dall'art. 141, comma 3, laddove è previsto che l'assicuratore "del responsabile civile" può intervenire nel giudizio ex art. 141, ed estromettere l'assicuratore del vettore, "riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato".

Questo dimostrerebbe una contrapposizione tra il ruolo del vettore, e quindi della sua compagnia, e il ruolo del responsabile del sinistro, e a sua volta della sua compagnia; e al tempo stesso viene inteso come possibilità - ma non obbligo - di estromettere l'assicuratore del vettore se responsabile è l'assicurato dell'altra impresa intervenuta (che appunto - recita la norma - "può estromettere"), così da confermare che l'assicuratore del vettore ha sempre, a parte il caso fortuito delineato ad hoc, obbligo risarcitorio verso il trasportato danneggiato.

Un'altra lettura, invece, fa perno proprio sul caso fortuito indicato dall'incipit del comma 1, adducendo che in tale concetto giuridico è sempre stata inclusa la condotta umana, come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Sostenendo, quindi, che anche nell'art. 141 il vettore deve avere una qualche responsabilità affinché il suo assicuratore sia obbligato al risarcimento, questa dottrina lamenta proprio che l'opposta interpretazione viene a gravare l'assicuratore del vettore di una responsabilità oggettiva - non conferita tra l'altro al suo assicurato - e che tale oggettività non verrebbe meno neppure attribuendogli una funzione di sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, poichè il regresso è comunque un'azione ordinaria, ex art. 1299 c.c., e quindi applicabile anche a prescindere dall'art. 141, comma 4.

Dal punto di vista letterale, in sintesi, il nucleo delle rispettive letture è identificabile per quella innovativa nell'inciso "a prescindere dall'accertamento

della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", e per quella contenitiva nell'inciso "salva l'ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito": entrambe dunque rinviengono il proprio "asso" testuale nell'ambito dell'art. 141, comma 1.

7.4 La giurisprudenza nomofilattica, per quanto concerne gli arresti massimati (non emergendone peraltro di rilievo tra i non massimati), come già si è anticipato ha vagliato soltanto alcuni aspetti non "centrali" - pur se talora non privi di significanza - dell'art. 141.

Si parte da Cass. sez. 3, ord. 12 dicembre 2008 n. 29276, che considera la disposizione in ordine a un regolamento di competenza per escludere che il terzo trasportato legittimato ad azione diretta ex art. 141, verso l'assicuratore del vettore "rivesta la qualifica di consumatore" e possa quindi avvalersi del relativo foro ex art. 33, lett. u), cod. ass., "in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e conseguentemente non qualificabile come "beneficiario" della polizza" (così nella massima).

Il quesito che concludeva il ricorso chiedeva se, appunto, il trasportato è da considerare consumatore (essendo beneficiario della polizza) nel caso in cui agisce ex art. 141, nei confronti dell'assicuratore del vettore, e "ciò a prescindere dalle responsabilità del sinistro". L'arresto non approfondisce quest'ultimo profilo, e fonda l'esclusione della qualità di consumatore sul fatto che il trasportato riceve la sua legittimazione ad agire contro l'assicuratore direttamente dalla legge e non dal contratto. Rileva in motivazione che l'azione ex art. 141, presenta come costitutiva "una fattispecie complessa", derivante "anzitutto dall'aver il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del D.Lgs.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo". Peraltro l'art. 122, comma 2, cod. ass. ("L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto") - evidenzia ancora questa pronuncia - se non sussistesse l'art. 141, non abiliterebbe il trasportato "ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la

responsabilità civile". Il trasportato, dunque, non è in senso pieno il beneficiario del contratto, bensì "fin quando la vicenda si apprezza soltanto sul piano del regolamento contrattuale assicurativo, è beneficiario nel senso in cui un terzo può esserlo quando il contratto si stipula "a vantaggio del terzo", nel senso che, senza che il terzo entri nel contratto, la prestazione dedotta nel contratto debba essere eseguita appunto a suo beneficio. Rispetto al contratto il terzo in questione rimane del tutto estraneo al regolamento" per cui non può fruire della normativa posta a vantaggio del consumatore, a differenza della fattispecie del contratto assicurativo stipulato a favore del terzo, che è determinato/determinabile dal contratto e da questo acquisisce i suoi diritti. Al contrario, nella fattispecie di cui si tratta "è solo la legge a prevedere che il terzo trasportato possa esercitare l'azione risarcitoria contro l'assicuratore". A questo punto, la motivazione sembra estendere più in generale il suo esame del contenuto del diritto del trasportato osservando che "il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l'esistenza del contratto assicurativo", ma subito riconduce e riduce tale enunciazione alla impossibilità di qualificazione come contraente-consumatore del trasportato (così si presenta il passo nella sua forma integrale: "Il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l'esistenza del contratto assicurativo relativamente, ma alla deduzione di tale esistenza egli è legittimato dalla legge e non dal contratto. Per tale ragione egli non può pretendere di rivestire i panni del contraente-consumatore").

Non si evince, pertanto, da questo primo intervento un inequivoco apporto interpretativo (a parte che, visto il thema decidendum, sarebbe stato soltanto un obiter dictum) in ordine all'aspetto della responsabilità del vettore e alla sua incidenza nel giudizio avviato dal trasportato ai sensi dell'art. 141.

Cinque anni dopo, Cass. sez. 3, 30 agosto 2013 n. 19963 ritorna ad occuparsi del trasportato, affermando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson, dovendosi applicare il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario che sia anche trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa nazionale e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente (c.c. clausola di guida esclusiva). Pure in questo intervento il thema decidendum non

è pertinente a quello ora in esame, in quanto riguarda il contenuto del contratto assicurativo e non l'interpretazione dell'art. 141. Si osserva comunque fin d'ora che la sentenza Churchill concerne propriamente proprio la clausola attinente alla guida del veicolo, senza indicare nella normativa Eurounitaria una fonte d'obbligo del diritto interno a garantire il trasportato mediante la c.d. no fault rule.

Sopravviene poi Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181, massimata nel senso che "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.". Se è in qualche misura suggestiva la massima, tuttavia l'effettivo contenuto motivazionale non risulta risolutorio della questione che si sta considerando.

In una causa in cui la persona trasportata era anche la proprietaria della vettura, il giudice d'appello aveva rigettato la domanda ex art. 141, proposta da quest'ultima, sul rilievo che non vi era stata una collisione diretta tra i veicoli coinvolti e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2; di qui il ricorso della proprietaria trasportata.

Sull'art. 141, la motivazione della sentenza così si esprime: "Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". Questo in effetti è il nucleo, subito svelato, della pronuncia: chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla "effettiva distribuzione della responsabilità". Viene dato atto, poi, che la norma "è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale" disattese dal giudice delle leggi (si richiama l'ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 nel senso che si limiti "a rafforzare la posizione del trasportato,

considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Si rievocano poi i già sopra riportati rilievi di Cass. sez. 3, ord. 12 dicembre 2008 n. 29276 (per cui l'azione in esame ha una fattispecie costitutiva complessa, visto l'art. 122, comma 2, cod. ass., e il trasportato comunque non potrebbe agire in base al contratto assicurativo o alla suddetta norma, lo strumento di tutela essendogli conferito proprio dall'art. 141) e altresì viene citata Cass. sez. 3, 30 agosto 2013 n. 19963 relativa alla (nulla) clausola di guida esclusiva. Di qui si ritorna rapidamente al nucleo della questione, affermando che "alla luce dei principi" espressi dalle pronunce citate "ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente di applicare... la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. c., comma 2. Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni)". Chi aveva agito ex art. 141, nel caso in esame, aveva "provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente": il ricorso viene pertanto accolto, esprimendo il principio di diritto per cui "in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti".

E' evidente che questo arresto interpreta, alla fine del suo percorso motivazionale, l'inciso dell'art. 141, di cui soprattutto si avvale l'interpretazione più innovativa dell'articolo stesso, però non in relazione alla sostanza del diritto, bensì allo strumento processuale che concretizza il diritto risarcitorio, in punto di onere di prova: l'attore non è tenuto a dimostrare altro che l'esistenza del sinistro

e il danno subito a seguito del sinistro, ma non deve provare le "modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti". Ciò appunto sul piano processuale è compatibile con entrambe le letture dell'art. 141: è *ictu oculi* compatibile con la teoria "innovativa" che esclude alcun rilievo alla responsabilità del vettore assoggettando all'obbligo di risarcimento il suo assicuratore anche se questa non sussiste; ma è parimenti compatibile con l'opposta interpretazione, poichè questa grava l'assicuratore, tramite la prova del caso fortuito, della dimostrazione proprio della modalità del sinistro e della discendente collocazione della responsabilità, se - ovviamente - l'assicuratore intende resistere su tale profilo.

Da ultimo, raggruppa in qualche misura gli esiti di tutti questi precedenti nella sua elaborazione motivazionale Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477, che affronta la questione del sinistro in cui uno dei veicoli coinvolti non sia assicurato, e così è massimata: "In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".

La questione, in effetti, non era particolarmente discutibile. La tutela dei danneggiati nel caso di coinvolgimento nel sinistro di veicoli non assicurati o addirittura rimasti ignoti già nella disciplina anteriore al Codice delle assicurazioni era stata prevista mediante il Fondo di garanzia per le vittime della strada (L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 20). Il legislatore del 2005 non ha certo soppresso questa tutela, bensì l'ha dettagliatamente disciplinata (art. 283 e ss. cod.ass.). Difficile quindi era già prima di questa pronuncia sostenere che la posizione del trasportato venisse deteriorata dal coinvolgimento nello scontro di un veicolo ignoto o non assicurato, essendo tanto ragionevole quanto sufficiente attribuire all'impresa designata dal FGVS il ruolo che avrebbe dovuto rivestire l'impresa di assicurazione mancante. Ciò nonostante, l'assicuratore del vettore, nel caso di cui la suddetta ordinanza ha dovuto occuparsi, aveva tentato di fondare proprio su questo un suo argomento di inapplicabilità dell'art. 141, con successo presso il giudice di secondo grado. Di qui il ricorso, accolto.

La motivazione della ordinanza è particolarmente ricca e ben argomentata. Così afferma: "Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono

quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod.ass. si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata... Come già rilevato da questa Corte nell'esaminare una diversa questione relativa all'art. 141 cod.ass., il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità ai conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015). La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 cod.ass.... che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto... E' da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato-danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità".

In seguito, la motivazione - dato atto di numerose critiche dottrinali all'art. 141, "anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza" - ricorda l'intervento della Corte Costituzionale (avvenuto con due ordinanze, le nn. 208 e 440 del 2008) e quello della Corte di Lussemburgo sulla clausola di guida esclusiva e giunge ad affermare: "In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo... e salvo, come è previsto dalla norma in esame, il caso fortuito. L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato... la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del

trasporto...), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi... ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. E' una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto". E per la questione che era in esame si rileva che il trasportato può agire ex art. 141, in caso di scontro di veicoli anche se uno solo è assicurato, interpretazione che "si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed anche dalle precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità ai conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore". A questo punto l'arresto si spinge anche oltre, apportando un obiter dictum (pur formalmente presentato come sostegno dell'interpretazione conducente all'accoglimento del ricorso): censura di nuovo il testo letterale dell'art. 141 ("del quale si è già posta in rilievo la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale"), giungendo ad affermare che tale dato testuale "non è nè univoco nè affidabile", ma poi dichiarando che "a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto al caso fortuito, ma non esige affatto... che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi". E infine, si considera la questione della rivalsa: "Quanto al riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dall'art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all'esercizio

dell'azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tantomeno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore".

Questa pronuncia, la più recente tra quelle massimate, è stata intesa in dottrina come confermate l'interpretazione dell'art. 141 nella versione maggiormente "innovativa". Certamente, negli argomenti finali essa manifesta un orientamento di svincolo dalla lettera della norma che viene definita, come si è appena visto, non solo non comprensibile, ma pure non affidabile: qualificazione, quest'ultima, che come posta a carico del legislatore può destare anche qualche perplessità. Peraltro, a ben guardare, in riferimento alla questione in questa sede oggetto di vaglio non emergono novità rispetto alla precedente Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181; anzi, come dimostrano gli stralci riportati, più volte si fa riferimento, come limite a quel che enuncia, al caso fortuito, senza però indicare in quale senso deve essere inteso. La questione della responsabilità del vettore, quindi, rimane in effetti aperta all'esito del percorso giurisprudenziale analiticamente fin qui illustrato.

Prima di affrontarla pienamente e direttamente, peraltro, per completezza è opportuno ancora ricordare specificamente il contenuto dei due interventi del giudice delle leggi.

L'ordinanza 13 giugno 2008 n. 205 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149 e 150, e D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo, avrebbero escluso che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c.. Il rimettente non si era avvalso di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, tale da considerarle come un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la

possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

L'ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 della Corte costituzionale, fondandosi in sostanza sulla precedente n. 205, ha dichiarato l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. ass. in riferimento agli artt. 3,24 e 79 Cost., nonché di una questione di legittimità dello stesso articolo e del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9, (il regolamento della disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale disposto dall'art. 150 cod. ass.) in riferimento all'art. 79 Cost..

7.5.1 L'art. 141 è una norma complessa, ma ciò non significa che sia contraddittoria. In realtà, è alquanto agevole trasformarla in un dettato contraddittorio se si estrapola artificiosamente un inciso dal suo tessuto testuale, regolandone il residuo come subornato a tale inciso. La frantumazione, per così dire, del testo di una norma ai fini interpretativi comporta d'altronde la riduzione della valenza di tutti gli elementi che lo compongono tranne quello che viene considerato come la chiave della norma stessa, tramite un ragionamento che diventa quindi apodittico. Un'interpretazione corretta invece non può non tener conto anche della struttura della disposizione, seguendola in un percorso il più conservativo possibile.

L'interpretazione dell'art. 141, per quanto qui rileva finora è stata, con ogni evidenza, soprattutto dottrinale; e un'ottica dottrinale può tendere, talora, a svincolarsi in misura non minimale dalla lettera laddove si impegna ad evincere un'auspicata evoluzione sistemica.

Nel caso in esame, la conformazione del testo ha comunque "ingombrato" e intralciato, così che la grande maggioranza degli interpreti ha sempre rinvenuto nell'art. 141, una difficoltà letterale, percepita come tendente alla contraddittorietà. Ma proprio nonostante questo paradossalmente - si è subito formato un orientamento prevalente (e lo è tuttora) nel senso che l'art. 141, si è distaccato dal sistema previgente. E il distacco non sarebbe tanto nell'azione diretta, istituito già preesistente nella L. n. 990 del 1969, art. 18, quanto piuttosto nella oggettivizzazione della responsabilità della compagnia assicuratrice, riservata peraltro a carico della compagnia che assicura il vettore e a favore dei danneggiati della species dei trasportati. Anche se, nell'ambito di tale orientamento, vi è chi esclude che sia insorta una responsabilità oggettiva dato

che permane il diritto di rivalsa, e identifica nella posizione dell'assicuratore del vettore una temporanea sostituzione dell'effettivo obbligato al solo fine di accelerare il risarcimento alla vittima (la ratio della riforma del 2005 essendo individuata nel favor victimae), è ben difficile negare che, qualora si ritenga che l'assicuratore del vettore debba risarcire il trasportato pure se il vettore non abbia avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, il centro della sua natura di responsabile si sposta dalla colpa alla oggettività, che la possibilità di rivalsa stempera solo in via eventuale. Non appare quindi sostenibile che, se si reputa irrilevante la responsabilità del vettore nell'ambito dell'azione ex art. 141, il suo assicuratore sia obbligato soltanto ad assolvere (come invece ha prospettato una dottrina) una mera "funzione liquidativa" assegnatagli dalla legge per agevolare la tutela del trasportato: quel che è meramente eventuale non può rientrare negli elementi costitutivi di una fattispecie.

La lettura maggioritaria è stata, per così dire, "abbagliata" dall'intento di agevolazione e accelerazione della tutela del trasportato, in tal modo distraendosi da quel che è sempre la sostanza di un intervento normativo: il bilanciamento degli interessi coinvolti. Il diritto è lo strumento per relazionare interessi. Per identificare fino a che punto la bilancia pende da una parte - ovviamente, la "parte debole" secondo la scelta del legislatore - occorre valutare l'effettivo dettato normativo senza peraltro "correggerlo" nel senso di nullificare ogni bilanciamento e rendere il sistema non un equilibrio, bensì la concretizzazione senza limiti di un "monointeresse".

7.5.2 Seguendo invece, come già si anticipava, la struttura, ovvero il percorso in cui si snoda l'art. 141, ci si aggancia immediatamente al riferimento al caso fortuito. Il comma 1, ha un incipit chiaro: l'assicuratore del vettore risarcisce il trasportato tranne nell'ipotesi in cui il caso fortuito abbia cagionato il sinistro ("Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo..."). Il legislatore sceglie immediatamente, quindi, come criterio di bilanciamento tra gli interessi di trasportato ed assicuratore il caso fortuito. Di questo, peraltro, è consapevole chi opta per una interpretazione prescindente dalla responsabilità del vettore, perchè ne deduce che il "caso fortuito" non possa essere quello che viene considerato nelle altre fattispecie di responsabilità civile. Ma è ben difficile ritenere che il legislatore "smonti" in silenzio, per così dire, il tradizionale concetto giuridico - su cui la giurisprudenza di legittimità non

ha avuto oscillazioni per decenni, creando la classica certa lex - per ridurlo e così portarlo a coincidere con l'omonimo concetto non giuridico.

Quest'ultimo, infatti, è notorio che identifica il caso fortuito in un evento di origine puramente naturale, che sfugge al controllo degli esseri umani; il caso fortuito nel linguaggio giuridico, al contrario, alle cause naturali (il "caso", in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa "assorbente", ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n. 28811; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26051; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279). Per introdurre, dunque, un caso fortuito "ristretto" ad una sorta di nucleo naturale, id est emendato dalle condotte umane, nel momento stesso in cui viene posto nell'incipit della norma come limite alla responsabilità sarebbe stato logico esprimere immediatamente tale riduzione, ovvero in quell'incipit porre, per così dire, un - peculiare e innovativo - limite al limite. Vale a dire, se è il caso fortuito il limite della responsabilità - che scatta "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" -, manifestare che detto limite va però inteso come caso fortuito sui generis. Il legislatore invece tace, per cui si deve ritenere che il caso fortuito non sia intaccato nella sua ordinaria ampiezza. D'altronde, non è strutturalmente logico ritenere che il concetto di caso fortuito sia "tradotto" e ridotto più avanti nel comma, con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". La responsabilità dell'assicuratore è già stata circoscritta nella precedente parte del comma, come si è appena evidenziato: il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito". L'inciso sull'accertamento della responsabilità comunque non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito; si riferisce, invece, a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. L'elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito - ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state

la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire; dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l'ipotesi, di cui si dirà infra, di responsabilità del solo vettore), si procede "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ovvero non rientra nel thema decidendum il grado di ripartizione. E non per nulla, infatti, questo inciso si riferisce ad una responsabilità non di uno, ma di più soggetti: la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, id est una fattispecie di corresponsabilità. Se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, sarebbe stato logico - e più che mai per l'incipit sul caso fortuito - che l'inciso in questione fosse stato: "a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente". E in tal modo si sarebbe potuto (pur con una certa tardività - ovvero disordine - testuale) far valere l'inciso pure sotto il profilo sostanziale, cioè come integratore di specificità del concetto del caso fortuito, nel senso di restringerlo proprio agli eventi naturali.

7.5.3 n primo comma, d'altronde, tra la previsione della responsabilità dell'assicuratore del vettore salvo il caso fortuito e l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" interpone "fermo restando quanto previsto dall'art. 140"; e, dopo l'inciso appena valutato, prosegue: "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Assemblando allora tutto ciò che costituisce la seconda parte del primo comma ("fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultima è coperto per un massimale superiore a quello minimo") senza isolarne il tratto relativo all'accertamento della responsabilità, si giunge logicamente a compattarla sull'introduttivo riferimento all'art. 140. Il significato, allora, si orienta nel senso che il trasportato può anche agire ex art. 140, come in effetti è stato riconosciuto, pure nell'intervento della Consulta. L'azione ai sensi dell'articolo suddetto è quella che viene esercitata (anche dalla compagnia, come si evince dal comma 4) proprio secondo la tradizionale impostazione di responsabilità civile. E allora la seconda parte dell'art. 141, comma 1, può ben essere intesa nel senso che l'azione ex art. 141 non impedisce quella ex art. 140, ma a differenza di

quest'ultima non effettua un pieno accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - limitandosi ad accertare l'assenza del - caso fortuito, ovvero l'an nel suo paradigma della responsabilità del vettore -, e comunque non preclude al trasportato di agire in forza dell'art. 140 per il residuo risarcimento se l'assicuratore del veicolo che non gli è stato vettore ha a disposizione "un massimale superiore a quello minimo". Nel suo complesso, quindi, l'art. 141, comma 1, non è incompatibile con il concetto giuridico del caso fortuito così come tradizionalmente configurato.

7.5.4 Che anche nell'azione del trasportato ai sensi dell'art. 141, abbia un rilievo la responsabilità (in senso non oggettivo) trova conferma nel terzo comma della norma, che stabilisce: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". Il comma è stato redatto, *ictu oculi*, in modo sbrigativo, poichè non è certo sostenibile che in un giudizio una parte abbia il potere di estrometterne un'altra. Nonostante il suo dettato grezzo rimane peraltro chiaro che l'estromissione viene indicata come conseguenza del riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato da parte della impresa intervenuta. A differenza dell'art. 140, qui non vi è litisconsorzio necessario: e perciò l'assicuratore del responsabile "può" intervenire, non deve, come non deve essere chiamato. Ma una volta che sia intervenuto, l'estromissione non può che correlarsi alla sua responsabilità. Il che significa, nel caso in cui risulti - in forza di una dichiarazione di genere dispositivo/confessorio (formulabile certo nell'atto di intervento; ma in assenza di specificità decadenziale non vi è divieto che sia resa anche dopo) di un soggetto, terzo rispetto al rapporto sostanziale e processuale instauratosi tra trasportato e assicuratore del vettore, alla quale la legge attribuisce così un peculiare effetto - che il vettore non ha nessuna responsabilità nella causazione del sinistro, onde il suo assicuratore non ha nessun obbligo risarcitorio, per cui non ha senso che rimanga nel processo. Se il suo obbligo di risarcimento prescindesse totalmente dalla responsabilità del vettore, invece, non si vede perchè potrebbe essere estromesso una volta accertato quel che sarebbe irrilevante, ovvero che la responsabilità del sinistro non è minimamente riconducibile al suo assicurato.

E' vero poi (ed è stato infatti valorizzato nelle interpretazioni dottrinali) che anche per l'estromissione nel testo figura il verbo "può" ("può estromettere"). Ma logicamente questo ha un significato diverso di quello precedente, perchè, mentre il primo ("può intervenire") si riferisce ad una libera scelta (in assenza

appunto di litisconsorzio necessario) di un soggetto che diventa parte del processo, cioè l'interveniente, il secondo, come già si osservava, deve essere "integrato" in quanto non è concepibile che una parte abbia la potestas di estrometterne un'altra dal giudizio (cfr. artt. 108 e 109 c.p.c., e art. 111 c.p.c., comma 3): quindi il legislatore è incorso in un lapsus calami, perchè il soggetto del "può estromettere" non può che essere il giudice. Ragionevolmente, il giudice "può estromettere" perchè la legge ha valutato inutile la permanenza dell'assicuratore del vettore come parte nel processo; vale a dire, la dichiarazione dell'altro assicuratore conferisce a questo punto al giudice il potere di dirimere subito la causa nei confronti dell'assicuratore del vettore - ovvero pronunciarsi nel senso della sua estromissione -; potere-dovere, peraltro, perchè la prova legale che qui la norma a ben guardare istituisce porta immediatamente alla soluzione della controversia giudiziale per quanto concerne il rapporto tra attore e convenuto, non consentendo una interpretazione costituzionalmente orientata che il giudice protragga tale rapporto già "maturato" in evidente contrasto con il principio della ragionevole durata. L'estromissione, a ben guardare, in ogni sua fattispecie costituisce il canone della ragionevole durata del processo in relazione alla posizione dell'estromesso.

7.5.5 Un'ulteriore conferma alla lettura non oggettivizzante della responsabilità dell'assicuratore del vettore si rinviene nell'art. 141, comma 4. In questo sovente si è ravvisato soltanto un generico diritto di rivalsa, non tenendo in conto lo specifico richiamo all'art. 150 dello stesso Codice come disciplinante la rivalsa stessa.

L'art. 150 cod.ass. afferma, al primo comma, sub a), la necessità di "criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione". Benchè poi il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si sia limitato a rimandare per i trasportati all'art. 141 del Codice (mediante il suo art. 3, Ambito di applicazione, che al comma 1, recita: "La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità del conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati". e al comma 2: "Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'art. 141 del codice") - e tra l'altro con una norma formulata in modo che potrebbe destare il sospetto di un incostituzionale divieto per il trasportato di avvalersi dell'azione di cui all'art. 140 cod. ass. -, essendo tale fonte un regolamento prevale senza dubbio su di essa l'art. 150, comma 1,

lett. a), cod. ass., che preserva quindi il suo alquanto chiaro significato: occorre determinare il "grado di responsabilità delle parti", id est le parti, nella fattispecie di rivalsa di cui all'art. 141, comma 4, sono corresponsabili e deve esserne misurata la quota di responsabilità. Se così è, il presupposto dell'art. 141, comma 4, si connette in coerenza con l'incipit del comma 1: che non si sia verificata una causazione del sinistro del tutto esterna al vettore, ovvero che il vettore, assicurato dalla compagnia convenuta, abbia una percentuale di responsabilità del sinistro che fa scattare l'obbligo della compagnia a risarcire in toto, recuperando poi la percentuale non attribuibile al vettore a mezzo della rivalsa nei confronti delle assicurazioni dei corresponsabili.

Nel caso, poi, opposto all'esistenza del caso fortuito, ovvero in quello in cui ogni responsabilità del sinistro è addebitabile al vettore, non vi è presupposto per rivalsa nei confronti di alcuno, e la peculiarità dell'azione ai sensi dell'art. 141 si concentra sul profilo processuale/probatorio che si verrà ora a considerare. Nessuna rivalsa, invece, è ovviamente configurabile se l'assicuratore del vettore risulta non responsabile per sussistenza di caso fortuito.

7.5.6 La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito.

Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato - che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., e neppure a quello dell'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà

allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.

In una siffatta struttura processuale generata dalla sua base sostanziale è a questo punto ancor più agevolmente logico ribadire che il successivo inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti" non va inteso (ed allo scopo ermeneuticamente isolato) come se fosse il nucleo dirimente dell'art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l'assicuratore del vettore non adempie all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l'assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell'art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice.

Infine, correttamente sintonico con la suddetta conformazione processuale è pure il già vagliato art. 141, comma 3: se per caso fortuito si deve intendere - coerentemente alla giurisprudenza consolidata sul concetto giuridico di caso fortuito - anche la condotta del conducente di un veicolo diverso da quello su cui l'attore è stato trasportato, qualora l'assicuratore dell'altro veicolo intervenga "riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato", e così la propria, la legge consente un accertamento peculiare del caso fortuito, accertamento che si concretizza nella dichiarazione dell'assicuratore (che non avrà valore, per la sua natura dispositiva, nei confronti del suo assicurato): e la conseguenza è, al pari che nell'ipotesi in cui l'assicuratore del vettore abbia dimostrato egli stesso il caso fortuito, l'assenza di obbligo di risarcimento dell'assicuratore del vettore, in più con il trasferimento ex lege della pretesa attorea verso l'assicuratore dell'altro conducente quale assicuratore del responsabile.

7.5.7 In ultima analisi, le tessere del mosaico si coordinano e non risultano contraddittorie seguendo il percorso interpretativo fin qui svolto; la contraddittorietà e l'ambiguità, in effetti, sorgono se si parte apoditticamente dal ritenere che l'unico inciso che vale - logicamente avulso allora da tutto il resto - sia "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti" nel primo comma, e ciò in base alla convinzione che solo con tale significato di oggettivizzazione della responsabilità assicurativa la norma tuteli realmente il

danneggiato trasportato, e che non sia possibile perdere l'occasione di conquistare ermeneuticamente la responsabilità oggettiva nella riforma del 2005, da intendere il più possibile innovativa e anzi contrapposta rispetto al previgente sistema. L'interprete, tuttavia, deve cercare di comprendere le scelte del legislatore, e non di trovare le proprie nei testi normativi. Quel che nelle norme non sussiste non può essere introdotto con interpretazioni correttive e forzate, bensì semmai proposto considerando il diverso profilo del *de jure condendo*.

Nel Codice delle assicurazioni del 2005 il legislatore non ha ritenuto di far pendere la bilancia dell'allocazione del rischio dei sinistri stradali al punto di rendere oggettiva la responsabilità dell'assicuratore del vettore, limitandosi, sull'orma dell'art. 2054 c.c., comma 1, a renderla oggetto di una *praesumptio juris tantum*. Non è d'altronde imposto né dai principi costituzionali né da quelli sovranazionali un sistema di automatismo assoluto del risarcimento, in qualunque modo lo si voglia definire (*praesumptio juris et de jure*, responsabilità oggettiva, *no fault rule*); né, infine, un testo normativo che sostituisce un testo previgente, in difetto appunto di obblighi provenienti da fonti di diritto superiori, deve apportare soltanto radicali innovazioni rispetto al precedente sistema.

7.5.8 In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'andamento della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.

La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attea rivolgendosi *ex lege* verso l'assicuratore intervenuto.

7.5.9 A questo punto, la censura esaminata risulta fondata: ha errato il giudice d'appello a condannare l'attuale ricorrente principale a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti/eredi del trasportato deceduto allorquando ha riformato la sentenza di primo grado escludendo anche il 20% di corresponsabilità del vettore e accertandone quindi l'assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in conformità con quanto era stato contestato in primo grado da Zurich Insurance e da essa devoluto poi come motivo d'appello. Da ciò consegue, assorbito evidentemente il terzo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso principale, e, decidendo nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta dai trasportati D.C.D. ed R.E. nonché dai congiunti/eredi del trasportato deceduto L.C. nei confronti dell'attuale ricorrente, così investendosi i capi secondo, quinto, sesto e ottavo della sentenza impugnata.

Considerata la evidente peculiarità della questione di diritto apportata dai motivi accolti del ricorso, si stima equo compensare le spese di lite tra la ricorrente e le controparti per tutti e tre i gradi di giudizio.

8. Dei ricorsi incidentali è logicamente pregiudiziale esaminare in primis il primo motivo del ricorso proposto da G.M., I.P., I.G., Io.Gr., I.S. e I.F. congiuntamente - per il contenuto analogo, pur con alcune "deviazioni" di riferimento alla sentenza del Tribunale - all'unico motivo del ricorso proposto da C.O. in proprio e quale legale rappresentante dei suoi figli minorenni I.M. e I.P..

8.1 Entrambi i motivi in effetti riguardano in sostanza la fusione delle cause riunite effettuata nell'impugnata sentenza, adducendo che la compagnia assicuratrice Italiana non era mai stata parte nel giudizio avviato ai sensi dell'art. 141 cod. ass. dai trasportati, e che non era stata proposta domanda dei trasportati nei confronti di Italiana. Il giudice di merito, condannando Italiana a corrispondere parte del suo massimale anche a chi aveva proposto domande risarcitorie solo verso Zurich Insurance ex art. 141, e così diminuendo in proporzione il risarcimento tratto dal massimale di Italiana per gli attuali ricorrenti, aveva violato l'autonomia delle cause instaurate ex art. 140, o ex art. 141 cod. ass. e sarebbe caduto in ultrapetizione, la riunione delle cause avendo infatti lasciato inalterato il petitum.

Già il Tribunale di Torino, davanti al quale erano state assunte le cause introdotte a Trani, nella sua decisione aveva in pratica fuso le cause (come

risulta dalla motivazione della sentenza d'appello, a pagina 12, esponente che secondo il primo giudice "la domanda avanzata dalla s.p.a. Italiana e il principio di solidarietà consentivano di procedere alla liquidazione proporzionale di tutti i danni e alle conseguenti condanne delle compagnie") laddove aveva sommato i massimali delle due compagnie assicuratrici, pur prendendo solo il 20% del massimale minimo di legge quanto alla posizione di Zurich Insurance. In appello incidentale il trasportato D. aveva censurato (risulta ancora dalla motivazione della sentenza impugnata, a pagina 13) "nella ripartizione del danno, il concorso tra tutti i danneggiati" anzichè tra i trasportati; e così pure si erano espressi nei rispettivi appelli incidentali il R. e gli eredi di L.. Questi trasportati/eredi di trasportato peraltro si sarebbero avvantaggiati della fusione delle cause, che ha immediatamente esteso il loro risarcimento anche sul massimale di Italiana, pur avendo essi stessi nelle precisate conclusioni chiesto la condanna a loro favore di Zurich Insurance e di I.P. soltanto, anche per le spese di lite. Nel loro appello incidentale, invece, gli eredi di IO.GI. avevano chiesto la condanna a proprio favore dei D.B. e di Italiana e "in via estremamente subordinata procedere alla liquidazione ripartendo tra tutte le parti i due massimali della spa Italiana e della Zurich sulla base della sussistenza di un concorso di colpa tra i veicoli". Questa domanda subordinata, dunque, riguardava l'ipotesi di corresponsabilità, che il giudice d'appello ha escluso, per cui più non rileva. E a pagina 14 della motivazione il giudice d'appello dà atto che nell'appello incidentale gli eredi di IO.GI. lamentavano (chiedendo quindi di fruire loro dell'intero massimale di Italiana) l'errore che il Tribunale avrebbe commesso "nella parte in cui aveva consentito anche alle altre parti di usufruire del massimale messo a disposizione" dall'allora compagnia assicuratrice Piemontese (poi Italiana) "mentre solo essi appellanti avevano rivolto domanda" verso Piemontese. Effettuando la riunione delle cause il Tribunale, appunto errando, aveva invece consentito alle altre parti di usufruire delle domande dagli appellanti avanzate nei confronti di Piemontese ex art. 2055 c.c., non correttamente interpretando quest'ultima norma (e non a caso dalla pagina 12 della sentenza impugnata emerge che il primo giudice si era riferito al principio di solidarietà).

8.2 Questi motivi, le cui doglianze corrispondono al contenuto degli atti processuali (peraltro, non vi è carenza di autosufficienza per come i motivi sono conformati) mostrano una evidente fondatezza.

Invero, la corte territoriale, a pagina 22 della motivazione, dapprima riconosce che, "anche in ipotesi di riunione di cause, ciascun procedimento mantiene la

sua autonomia"; ma subito dopo fonde le cause stesse, in effetti, a favore dei trasportati sopravvissuti e degli eredi del trasportato deceduto, sommando le pretese di questi - proposte ex art. 141 davanti al Tribunale di Trani - "per il residuo loro spettante" a quelle avanzate dinanzi al Tribunale di Torino dagli eredi di IO.GI. "nella ripartizione del massimale della spa Italiana".

La giurisprudenza consolidata - e, in teoria, neppure contraddetta, come si è appena visto, dalla corte territoriale - di questa Suprema Corte insegna la preservazione dell'autonomia delle cause riunite (da ultimo Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2018 n. 18649; Cass. sez. 3, 3 agosto 2017 n. 19373), che siano connesse (Cass. sez. 1, 10 luglio 2014 n. 15860; Cass. sez. 1, 25 marzo 2011 n. 6951; Cass. sez. 3, 13 luglio 2006 n. 15954; e cfr. pure Cass. sez. 2, 26 novembre 2010 n. 24086 e Cass. sez. 3, 22 giugno 2007 n. 14575) o che siano identiche (da ultimo Cass. sez. 1, 15 gennaio 2015 n. 567). Il fatto che, poi, in riferimento alla causa instaurata ai sensi dell'art. 141 il giudice di prime cure aveva dichiarato il diritto dei trasportati a fruire, per l'eccedenza rispetto al massimale di Zurich Insurance, del massimale di Piemontese, ora Italiana, essendo questo superiore al minimo legale non significa che i confini delle cause potessero essere infranti e quindi potesse essere introdotta "a tempo reale" una domanda nuova, da parte dei trasportati, nella causa avviata ai sensi dell'art. 140, in considerazione del chiaro insegnamento nomofilattico appena richiamato. La corte territoriale, peraltro, sembra "inciampare" proprio su questo: sempre a pagina 22 della sua motivazione, dopo avere affermato che l'autonomia delle cause rimane pure se queste sono riunite, aggiunge che, "pertanto, le domande avanzate dai singoli trasportati nei confronti di Zurich ai sensi dell'art. 141 cda non possono ritenersi assorbite dalla messa a disposizione da parte di Italiana, ai sensi dell'art. 140 cda, dell'intero suo massimale"; dopodichè constata che "l'importo del massimale minimo di legge non è risultato sufficiente a coprire tutti i danni patiti dai terzi trasportati" (con evidente riferimento al massimale di Zurich Insurance) ed enuncia: "L'art. 141 cda, u.c., dispone che, in ipotesi di tal fatta, i terzi trasportati possono domandare il loro maggior danno, non coperto dalla somma ricevuta, nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile qualora il massimale di tale compagnia sia superiore a quello minimo di legge. Il massimale della Italiana è pari ad Euro 800.000,00, pertanto superiore a quello minimo di legge. Quindi i trasportati concorrono, per il residuo loro spettante, con gli eredi I., nella ripartizione del massimale della s.p.a. Italiana".

Ora, a parte che la norma invocata non si trova nell'ultimo comma, bensì nella parte conclusiva dell'art. 141 cod. ass., comma 1, è evidente che una disposizione sostanziale (questo infatti è il testo: "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno..."), come è appunto tale norma, non ha valore processuale nel senso di scardinare con una specifica eccezione la regola di autonomia delle cause innestando tra esse, se si sono riunite, una osmosi nel momento stesso in cui viene accertato che il massimale dell'assicuratore del vettore, non superante il limite di legge, non è bastate per risarcire. A ciò si aggiunga che il giudice d'appello ha pronunciato su domande mai proposte, avendogli i trasportati D. e R. e gli eredi del trasportato deceduto L. chiesto la condanna, tra le due compagnie, soltanto di Zurich Insurance. Non solo, in conclusione, la corte territoriale ha violato il principio dell'autonomia delle cause, ma pure ha violato l'art. 112 c.p.c..

L'accoglimento di questi due congiunti motivi comporta allora - assorbiti i residui motivi del ricorso proposto da C.O. - la cassazione, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, della sentenza impugnata laddove, appunto, ripartisce il massimale di Italiana anche nei confronti di chi non aveva proposto domanda nella causa ex art. 140 (pur essendovi stato chiamato come litisconsorte necessario) con le conseguenze di condanna. In particolare, viene pertanto cassato il terzo capo della sentenza - che condanna Italiana, invocando congiuntamente, ed erroneamente per quanto si è appena rilevato, sia l'art. 140, sia l'art. 141 cod. ass., a risarcire con il suo massimale gli eredi di IO.GI., i trasportati sopravvissuti e gli eredi del trasportato deceduto -, e il quarto capo - dove condanna Italiana ancora a risarcire tutti i suddetti nell'errata misura indicata nel capo precedente, logicamente includendosi la condanna solidale di D.B.C. e D.B.O.D. -; da ciò discende altresì la cassazione della pronuncia di condanna di Italiana alla rifusione delle spese processuali - settimo capo della sentenza -, visto il diverso valore del decisum che dovrà essere nuovamente determinato dal giudice di rinvio in conseguenza dell'accoglimento dei motivi de quibus.

La caduta, conseguente all'accoglimento dei due motivi esaminati tratti dagli altri ricorsi incidentali, anche del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese processuali assorbe, infine, il ricorso incidentale di Italiana Assicurazioni.

Al giudice di rinvio viene rimessa pure la decisione relativa alle spese di lite del presente grado, sia per i ricorsi incidentali accolti sia per il ricorso incidentale assorbito.

P.Q.M.

Accogliendo il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, decidendo nel merito rigetta ogni domanda proposta D.C.D., R.E. ed eredi di L.C., compensando le relative spese processuali di tutti i gradi.

Accogliendo l'unico motivo del ricorso incidentale di G.M., I.P., I.G., Io.Gr., I.S. e I.F. nonché il primo motivo - assorbiti gli altri motivi - del ricorso proposto da C.O. in proprio e quale legale rappresentante dei minori I.M. e I.P., e assorbito conseguentemente il ricorso incidentale di Italiana Assicurazioni S.p.A., cassa il terzo, il quarto e il settimo capo dell'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d'appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019